

Comunicazione alla Giunta Provinciale

L'Assessore relatore: CARLO TEGHIL

Udine, 02/02/2016

Oggetto: OSSERVAZIONI AL PIANO REGIONALE DEI RIFIUTI PROGETTO DI CRITERI LOCALIZZATIVI REGIONALI DEGLI
IMPIANTI DI RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI.

Il "Progetto di criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti" è lo strumento proposto dalla Regione FVG in ottemperanza all'art. 196, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 che attribuisce appunto alla Regione la definizione:

- dei criteri d'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento.

Il documento, attualmente nella fase di Valutazione Ambientale Strategica, dovrà costituire il riferimento generale, a livello regionale, per la pianificazione in materia di rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi e sostituirà i criteri localizzativi contenuti negli specifici piani di settore.

La Regione ha impostato l'individuazione delle zone idonee e non idonee alla localizzazione di impianti attraverso un'analisi territoriale basata su una serie di criteri definiti escludenti, di attenzione e preferenziali, e sviluppata in due fasi distinte e definite rispettivamente di macrolocalizzazione e di microlocalizzazione.

Più nel dettaglio, la proposta in questione prevede che la fase di macrolocalizzazione sia di competenza delle Province che dovranno applicare sull'intero territorio provinciale i criteri escludenti, individuando così le aree non idonee da escludere a priori dalle successive fasi di elaborazione nonché le aree potenzialmente idonee.

I Comuni potranno inoltre indicare aree specifiche del proprio territorio cui assegnare il criterio di esclusione o preferenziale per la realizzare degli impianti di trattamento rifiuti.

Come ampiamente evidenziato nella seduta del 20.01.2016 della Commissione Ambiente, questa previsione pianificatoria, con il rinvio alla competenza provinciale derivante dalla ormai obsoleta Legge Regionale n. 30/87, Capo II artt. 23 e 23bis, appare del tutto incoerente con l'attuale assetto normativo regionale, che ha già dato l'avvio alla riduzione del ruolo politico delle province (come nel caso di quella di Pordenone), e quindi della titolarità istituzionale in tema di scelte ed indirizzi per la gestione del territorio,.

Il Progetto inoltre prevede che "Nelle aree in cui è esclusa la localizzazione di impianti di trattamento dei rifiuti, l'esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento rifiuti già autorizzate sarà consentito per la durata dell'autorizzazione stessa, valutando l'eventuale rinnovo solo a fronte di interventi di adeguamento alle migliori tecnologie disponibili".

Si ritiene che tale previsione sia di difficile applicazione oltre che lesiva di diritti acquisiti da soggetti autorizzati che potrebbero vedersi negare il rinnovo periodico della propria autorizzazione per sopravvenuti nuovi insediamenti o il rilascio di titoli autorizzativi a terzi da parte di altre Amministrazioni, con la conseguente impossibilità di proseguire nella propria attività imprenditoriale.

Viene inoltre previsto che i criteri cosiddetti *di attenzione* possono essere superati discrezionalmente dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione; tuttavia i criteri proposti, sia quelli di *attenzione limitante* che quelli di *attenzione cautelativa* non sono correlabili ad alcun riferimento normativo né viene indicato secondo quali logiche possa esser giustificato il loro superamento, soprattutto non considerando che nel caso delle comunicazioni artt. 214-216 del D.lgs 152/06 e s.m.i. non sono previste autorizzazioni attraverso le quali si possano prescrivere eventuali particolari modalità gestionali atte a limitare gli impatti delle attività di trattamento rifiuti.

Analogamente per due criteri, la distanza minima di colture di pregio e dai centri abitati/ case sparse, viene ancora prevista la possibilità di deroga da parte della Provincia, senza fornire alcuna indicazione di merito.

Infine si ritiene che il Progetto avrebbe dovuto, parallelamente ai rigidi criteri enunciati per l'esclusione o la limitazione degli insediamenti degli impianti di trattamento dei rifiuti, fornire un'indicazione strategica precisa delle zone alle quali indirizzare gli stessi insediamenti; in tali zone (ad esempio tipicamente le zone a destinazione urbanistica produttiva) sarebbe stato più efficace applicare direttamente le condizioni di deroga magari

limitatamente ad alcune tipologie di recupero, anziché attribuire la sola indicazione generica di "preferibile".

Si comunica un tanto alla Giunta per recepire eventuali ulteriori osservazioni a quelle sopra riportate prima del loro inoltro al Servizio Regionale VIA.

L'ASSESSORE CARLO TEGHIL